



## COMUNE DI MODIGLIANA

Provincia di Forlì - Cesena

### DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero: **11**      Data: **15/04/2024**

**OGGETTO** : GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI: PALAZZETTO DELLO SPORT, PISCINA, CAMPI DA TENNIS, CAMPO DA BASKET, SALA FITNESS. DEFINIZIONE DELLA MODALITA' DI GESTIONE E DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO (ART. 14 D.LGS. N.201/2022). APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLE RAGIONI E DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI, PREVISTI PER LA FORMA DI AFFIDAMENTO PRESCELTA (D.LGS. N.201/2022).

Il giorno **15 Aprile 2024**, alle ore **18:18**, osservate le formalità prescritte dalla vigente legge, nella sala delle adunanze del Consiglio, in Modigliana, in sessione STRAORDINARIA, seduta PUBBLICA di prima convocazione, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato nelle forme e nei termini di legge.

All'appello risultano presenti :

NOMINATIVO	PRESENTE	NOMINATIVO	PRESENTE
DARDI GIANCARLO	S	BONFANTE CHIARA	S
LANCIOLI ALICE	S	GENTILINI ALICE	ASSENTE
FORCELLINI GIULIANO	S	LIVERANI LUIGI	S
ROSA GRASSO	S	ROSSI MARIA CRISTINA	S
MATTEUCCI CLAUDIA	S		
TRAVAGLINI GIUSEPPE	S		
FABBRI STEFANIA	S		
MARETTI GIORGIO	S		
DANIEL DOTTI FRANCONI	S		

Numero dei Presenti : **12**

Numero degli Assenti : **1**

Assume la Presidenza il Sindaco **DARDI GIANCARLO**.

Lo assiste il Segretario Comunale **DOTT. PAOLO CAMPIOLI**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero dei Consiglieri, il Presidente dichiara aperta la seduta.

Vengono designati scrutatori della votazione i signori : **FORCELLINI GIULIANO, DANIEL DOTTI FRANCONI, LIVERANI LUIGI**.

Il Consiglio prende in esame l'oggetto sopraindicato.

**OGGETTO : GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI: PALAZZETTO DELLO SPORT, PISCINA, CAMPI DA TENNIS, CAMPO DA BASKET, SALA FITNESS. DEFINIZIONE DELLA MODALITÀ DI GESTIONE E DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO (ART. 14 D.LGS. N.201/2022). APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLE RAGIONI E DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI, PREVISTI PER LA FORMA DI AFFIDAMENTO PRESCELTA( D.LGS. N.201/2022).**

---

**Alle ore 18.25 entra il Consigliere Alice Gentilini – Consiglieri Presenti in aula n. 13.**

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

#### **Premesso che :**

- il Comune è proprietario di un impianto sportivo polifunzionale costituito da :
  - palazzetto, tribuna, spogliatoi servizi ed aree adiacenti il palazzetto,
  - piscina scoperta, spogliatoi, bar annesso alla piscina scoperta,
  - n.2 campi da tennis, di cui n.1 coperto, con annessi spogliatoi,
  - campo da beach volley,
  - campo da basket,
  - area fitness;
- il servizio è stato gestito nel tempo attraverso lo strumento della concessione di servizi a terzi;
- il servizio è preesistente e non si tratta di nuova istituzione;

#### **Dato atto che :**

- l'art. 34 comma 20 del D.L. 179/2012, è stato abrogato a far data dall'entrata in vigore del D.Lgs. 23/12/2022 n. 201 e cioè a far data dal 31/12/2022;
- l'analisi delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti per la forma di affidamento prescelta è ora quindi svolta sulla base della nuova normativa;

**Preso atto che** l'attuale concessione per la gestione degli impianti sportivi, verrà a scadere il 15/09/2024;

**Vista** la relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti, previsti per la forma di affidamento prescelta (D.Lgs. n.201/2022, ex art. 34 comma 20 del D.L. 179/2012) predisposta dalla Responsabile dell'Area Amministrativa, allegata sub A) al presente atto;

**Tenuto conto che** nella suddetta relazione, per le ragioni ivi riportate, si propone una durata quinquennale della nuova gestione, eventualmente rinnovabile per un ulteriore quinquennio, qualora vengano offerti dal concessionario interventi di manutenzione straordinaria;

**Dato atto** inoltre, che gli obiettivi che si intendono perseguire mediante la gestione esterna, sono i seguenti :

- realizzazione della carta dei servizi per l'uso degli impianti;
- continua fruibilità degli impianti;
- tempestività degli interventi di riparazione degli impianti e/o delle strutture;
- miglioramento dell'accesso per gli utenti disabili;
- realizzazione di iniziative trasversali alle varie fasce della popolazione per incentivare la coesione, l'interazione fra le generazioni ed il mutuo – aiuto;

**Acquisiti** i pareri favorevoli resi dagli uffici competenti, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. N.267/2000, in ordine alla su esposta proposta di deliberazione;

**OGGETTO : GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI: PALAZZETTO DELLO SPORT, PISCINA, CAMPI DA TENNIS, CAMPO DA BASKET, SALA FITNESS. DEFINIZIONE DELLA MODALITÀ DI GESTIONE E DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO (ART. 14 D.LGS. N.201/2022). APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLE RAGIONI E DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI, PREVISTI PER LA FORMA DI AFFIDAMENTO PRESCELTA(D.LGS. N.201/2022).**

---

**Con votazione** espressa in forma palese, per alzata di mano, da n. 13 Consiglieri presenti, votazione che dà il seguente esito :

**Consiglieri Favorevoli : n. 9**

**Consiglieri Contrari : n. 4 (Bonfante, Gentilini, Liverani, Rossi)**

**Consiglieri Astenuti : n. /**

**(Consiglieri Presenti e Votanti : n. 13)**

### **DELIBERA**

1) di approvare, con riferimento al servizio di “Gestione degli impianti sportivi comunali”, per il quinquennio 2024/2029, con decorrenza 16/09/2024, la relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti, previsti per la forma di affidamento prescelta (ai sensi del D.Lgs. n.201/2022), predisposta dalla Responsabile dell’Area Amministrativa, allegata al presente atto sub A) per formarne parte integrante e sostanziale;

2) di prendere atto che la relazione di cui sopra, propone il mantenimento della forma di gestione attraverso la concessione a terzi e l’affidamento mediante procedura aperta;

3) di disporre che, ai sensi dell’art. 31 comma 2 del D.Lgs. n.201/2022, la presente deliberazione e la relazione illustrativa allegata, siano pubblicati senza indugio nel sito istituzionale e trasmessi contestualmente all’ANAC per la pubblicazione nella sezione “Trasparenza dei servizi pubblici locali di rilevanza economica”.

**Altresì** stante l’urgenza e necessità di provvedere alla pronta attuazione del deliberato, con separata votazione espressa in forma unanime e palese, per alzata di mano, da n. 13 Consiglieri presenti, che riporta il seguente esito :

**Consiglieri Favorevoli : n. 13**

**Consiglieri Contrari : n. /**

**Consiglieri Astenuti : n. /**

**(Consiglieri Presenti e Votanti : n. 13)**

### **DELIBERA**

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 – comma 4 del D.Lgs. N.267/2000.

---

**PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICO-AMMINISTRATIVA, RESO AI SENSI ART. 49, DEL D.L.VO N.267/2000 : FAVOREVOLE.**

**MODIGLIANA Li, 15/04/2024**

**f.to LA RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA**  
(Dott.ssa Camilla Pesci)

---

PC/fm

DELIBERA C.C. 11 / 2024

**OGGETTO : GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI: PALAZZETTO DELLO SPORT, PISCINA, CAMPI DA TENNIS, CAMPO DA BASKET, SALA FITNESS. DEFINIZIONE DELLA MODALITÀ DI GESTIONE E DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO (ART. 14 D.LGS. N.201/2022). APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLE RAGIONI E DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI, PREVISTI PER LA FORMA DI AFFIDAMENTO PRESCELTA( D.LGS. N.201/2022).**

---

**PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA, RESO AI SENSI ART. 49, DEL D.L.VO N.267/2000 : FAVOREVOLE.**

**MODIGLIANA Li, 15/04/2024**

**f.to LA RESPONSABILE AREA TECNICA E LL.PP.**  
(Ing. Valeria Liverani)

---

**PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE, RESO AI SENSI ART. 49, DEL D.L.VO N.267/2000 : FAVOREVOLE.**

**MODIGLIANA Li, 15/04/2024**

**f.to LA RESPONSABILE AREA FINANZIARIA**  
(Dott.ssa Annalisa Valmori)

---

Letto, approvato e sottoscritto.

**f.to IL SINDACO  
DARDI GIANCARLO**

**f.to IL SEGRETARIO COMUNALE  
DOTT. PAOLO CAMPIOLI**

---

---

---

**PUBBLICAZIONE (art. 124, comma 1, D.Lgs. N. 267/00)**

Della suesposta deliberazione viene iniziata la pubblicazione all'Albo Pretorio

il giorno \_\_\_\_\_ **23/04/2024** \_\_\_\_\_ per giorni **15** consecutivi

Comunicata alla Prefettura il \_\_\_\_\_ prot. n. \_\_\_\_\_  
Dichiarata I.E.

**f.to LA CAPO AREA AMMINISTRATIVA**  
Dott.ssa Camilla Pesci

---

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che della presente deliberazione è stata data pubblicazione all'Albo Pretorio per gg. 15 dal 23/04/2024 al 08/05/2024.  
(N. \_\_\_\_\_ di Reg.)

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_

Modigliana, li

**LA CAPO AREA AMMINISTRATIVA**  
Dott.ssa Camilla Pesci

*SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI RILEVANZA ECONOMICA*

**Relazione illustrativa della scelta della modalità di  
gestione del servizio pubblico locale  
(d.lgs. 201/2022, art. 14, commi 2, 3 e 4; art. 31, commi  
1 e 2)**

**Gestione degli impianti sportivi comunali.**

## INTRODUZIONE.

Ai sensi dell'art. 2, c. 1, lett. d), del D.Lgs. 23 dicembre 2022 n. 201, sono "servizi di interesse economico generale di livello locale" o "servizi pubblici locali di rilevanza economica", «i servizi erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato, che non sarebbero svolti senza un intervento pubblico o sarebbero svolti a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che sono previsti dalla legge o che gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale».

Si evidenzia altresì che, a sensi dell'art. 31, comma 5 del d.lgs. 201/2022, "gli atti e i dati di cui al presente articolo sono resi disponibili dall'ente che li produce in conformità a quanto previsto dall'articolo 50 del decreto legislativo n. 82 del 2005". Pertanto, al fine di rendere il contenuto degli atti e delle informazioni trasmesse chiaro e controllabile, l'ente affidante esplicita i dati di dettaglio utilizzati e fornisce le informazioni utili a rendere agevolmente fruibili e riutilizzabili i predetti dati.

<b>INFORMAZIONI DI SINTESI</b>	
Oggetto dell'affidamento	Gestione degli impianti sportivi comunali: palazzetto, piscina, campi da tennis, campo basket, sala fitness dal 16/09/2024 al 15/09/2029 ed eventuale rinnovo condizionato per un uguale periodo.
Importo dell'affidamento	Importo totale dell'affidamento comprensivo di IVA al 22% €. 2.656.661,30  Importo calcolato ai sensi degli artt.14 lettera a) e 179 D.Lgs. n.36/2023.
Ente affidante	COMUNE DI MODIGLIANA C.F.80002730408 Via G.Garibaldi n.63 47019 Modigliana (FC)
Tipo di affidamento	Concessione di servizi
Modalità di affidamento	Affidamento tramite procedura ad evidenza pubblica ai sensi dell'art.187 comma 1 del D.lgs. n. 36/2023.
Durata dell'affidamento	Anni 5 dal 16/09/2024 al 15/09/2029 + eventuali anni 5.
Territorio e popolazione interessata dal servizio affidato o da affidare:	Territorio del Comune di Modigliana. Popolazione interessata : 4306 potenziali utenti <sup>1</sup>

<b><u>Soggetto responsabile della compilazione</u></b>	
Nominativo:	Camilla Pesci
Ente di riferimento	

<sup>1</sup> dati Istat aggiornati all'01/01/2024

Area/servizio:	Comune di Modigliana Area Amministrativa 0546 949534 <a href="mailto:camilla.pesci@comune.modigliana.fc.it">camilla.pesci@comune.modigliana.fc.it</a> / <a href="mailto:modigliana@cert.provincia.fc.it">modigliana@cert.provincia.fc.it</a>
Telefono:	
Email/PEC	
Data di redazione	
	Aprile 2024

## **SEZIONE A - CONTESTO GIURIDICO E INDICATORI DI RIFERIMENTO.**

### **A.1 - Contesto giuridico.**

Il contratto che si intende affidare si colloca in una zona intermedia tra le attività economiche che rispondono ai criteri di efficienza e concorrenza e le attività di interesse generale in ambito sportivo, che devono garantire un utilizzo il più ampio possibile in un contesto di coesione sociale e di equità, sia in termini di accesso che di fruizione dei servizi, garantendo pari opportunità a tutte le fasce della popolazione.

Gli affidamenti che presentano le suddette caratteristiche sono regolati dal D. Lgs. 23 dicembre 2022, n. 201, che ha abrogato il D.Lgs.179/2012, rubricato "Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica".

Trattandosi di gestione di impianti sportivi, occorre tenere conto anche dei seguenti decreti legislativi:

- n.36 del 28 febbraio 2021 e ss.mm. E i., indicante i criteri soggettivi degli operatori ai quali affidare la gestione degli impianti sportivi;
- n.38 del 28 febbraio 2021 e ss.mm. E i.. indicante le modalità da seguire per la gestione l'uso degli impianti sportivi;

Infine, in relazione alle modalità di affidamento, la disciplina applicabile è contenuta nel D.Lgs.36/2023.

Riassumendo, l'analisi normativa procede quindi sulla base della nuova normativa di riferimento sopra richiamata ed in particolare:

- normativa eurounitaria;
- D.Lgs.201/2022 artt.2, 3, 10, 14, 15;
- D.Lgs.36/2021 in relazione alle caratteristiche soggettive dei gestori degli impianti;
- D.Lgs.38/2021 art.2;
- D.Lgs.36/2023 artt.13, allegato I.1, artt.176 e seguenti;
- Decreto direttoriale 31 agosto 2023 del Ministero delle Imprese e del Made in Italy - Linee guida e indici di qualità per la regolamentazione dei servizi pubblici locali non a rete;
- giurisprudenza eurounitaria;
- giurisprudenza del Consiglio di Stato;
- deliberazioni e schemi tipo dell'ANAC.

### **A.2 - Indicatori di riferimento e schemi di atto.**

#### **Schemi di atto.**

Al contratto in oggetto è applicabile il seguente schema di atto pubblicato sul portale ANAC – Autorità nazionale anticorruzione ex artt. 7 e 8 del d.lgs. 201/2022, di cui al presente documento:

- relazione sulla scelta della modalità di gestione del servizio pubblico locale, come previsto dall'art. 14, comma 3.

Inoltre, per la redazione del PEF occorre fare riferimento alle "Linee guida per la redazione del PEF" dei Servizi pubblici locali non a rete redatto dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, allegato n.1 al Decreto Direttoriale del 31 agosto 2023.

#### **Indicatori di riferimento.**

L'individuazione degli indicatori di qualità a cui ci si atterrà per la regolamentazione del settore dei servizi pubblici locali non a rete di rilevanza economica è dato dal Decreto Direttoriale del 31 agosto 2023 del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, allegato 2.

Di seguito sono esplicitati gli indicatori di riferimento :

#### Qualità contrattuale

- Definizione procedure di attivazione/variazione/cessazione del servizio (modulistica, accessibilità per l'acquisto, accessibilità alle informazioni e canali di comunicazione, etc.),
- Tempo di attivazione del servizio (in caso di abbonamento),
- Tempo di risposta motivata a reclami,

- Tempo di intervento in caso di segnalazioni per disservizi,
- Cicli di pulizia programmata,
- Carta dei servizi.

#### Qualità tecnica

- Mappatura delle attività relative al servizio,
- Mappatura delle attrezzature e dei mezzi,
- Predisposizione di un piano di controlli periodici,
- Obblighi in materia di sicurezza del servizio,
- Accessibilità utenti disabili.

#### Qualità connessa agli obblighi di servizio pubblico

- Agevolazioni tariffarie,
- Accessi riservati.

### SEZIONE B – DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

#### **B.1 - Caratteristiche del servizio.**

Il Comune di Modigliana è proprietario di un impianto polifunzionale per la pratica dell'attività sportiva che, fin dal 1998, ha dato in gestione esterna, sia per carenza nel proprio organico di personale in numero sufficiente e con la qualificazione necessaria, sia per ottenere un miglior risultato in termini di efficienza ed efficacia. In data 15 settembre 2024 verrà a scadere il contratto in corso.

Alla luce dell'esperienza maturata nell'attuale modalità di gestione, della situazione dell'organico dell'Ente, del quadro normativo vigente, si valuta opportuno ricorrere nuovamente a gestione mediante operatore esterno che con propri capitali, a proprio rischio e con propria organizzazione, garantisca l'erogazione dei servizi attinenti la pratica dell'attività sportiva, nel rispetto degli indicatori di servizio di cui al punto A.2.

La gestione oggetto del presente contratto concerne la fornitura dei servizi sportivi ed accessori erogabili dai seguenti impianti:

- palazzetto, tribuna, spogliatoi servizi ed aree adiacenti il palazzetto,
- piscina scoperta, spogliatoi, bar annesso alla piscina scoperta,
- n.2 campi da tennis, di cui n.1 coperto, con annessi spogliatoi,
- campo da beach volley,
- campo da basket,
- area fitness,
- aree interne ed esterne pertinenziali e di servizio comprese nell'area degli impianti sportivi ed a ciò destinate.

Si intendono compresi nella suddetta elencazione tutti gli impianti, vani di servizio, vani accessori, attrezzature, etc. per l'utilizzo ed il corretto funzionamento degli impianti stessi.

L'offerta dei servizi praticabili negli impianti dovrà essere conoscibile e resa nota con le modalità ritenute più opportune per informare la più ampia platea di fruitori; l'erogazione degli stessi potrà avvenire a richiesta dai singoli utenti con le modalità stabilite in apposita carta dei servizi.

L'attuale servizio di gestione in concessione è affidata ad operatore esterno, individuato mediante pubblico incanto con aggiudicazione secondo il criterio del miglior offerente come da delibera del Consiglio Comunale n.116/1997, con stipula del contratto in data 24/03/1998, rep.n.1787, successivo rinnovo con contratto rep.n.3139/2006 in data 20/09/2006, modifica in data 23/04/2008 con contratto rep.n.3182 e scadenza definitivamente stabilita nel 15/09/2024.

Con riferimento agli indicatori di cui al punto A.2, gli scopi finali previsti dall'affidamento all'esterno della gestione degli impianti sportivi sono improntati al raggiungimento di una qualità della prestazione che conduca verso i seguenti obiettivi :

- realizzazione della carta dei servizi per l'uso degli impianti;
- continua fruibilità degli impianti;
- tempestività degli interventi di riparazione degli impianti e/o delle strutture;
- miglioramento dell'accesso per gli utenti disabili;
- realizzazione di iniziative trasversali alle varie fasce della popolazione per incentivare la coesione, l'interazione fra le generazioni ed il mutuo – aiuto.

Si ritiene che l'affidamento a gestore esterno dei servizi possa garantire il raggiungimento dei suddetti obiettivi, in considerazione della specializzazione professionale richiesta ai futuri gestori ed altresì della flessibilità negli investimenti e negli acquisti, che non deve sottostare ai vincoli ed alle rigidità di spesa del bilancio pubblico ed alla complessità delle procedure amministrative.

L'organizzazione del gestore dovrà prevedere un congruo numero di persone tale da garantire l'erogazione dei servizi riferiti alle specialità praticabili negli impianti, mediante le forme contrattuali previste dall'ordinamento e ritenute più confacenti per il raggiungimento degli obiettivi previsti nella convenzione, nel rispetto dei minimi salariali e contributivi del settore di volta in volta interessato.

La gestione del bar annesso alla piscina potrà essere dato in subconcessione anche nella forma del ramo di azienda.

## **B.2 - Obblighi di servizio pubblico e relative compensazioni.**

### Obblighi di servizio pubblico.

Il Comune di Modigliana nel proprio statuto persegue le finalità politiche e sociali sancite dalla Costituzione, nel rispetto dei principi di eguaglianza e pari dignità sociale dei cittadini, italiani e stranieri. L'articolo 33, ultimo comma, della Costituzione, riconosce espressamente il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme.

Sul territorio è presente un unico impianto sportivo polifunzionale, di proprietà comunale, oggetto della presente relazione, che costituisce pertanto l'unica offerta in tale settore e può soddisfare la domanda di servizi sportivi.

Il perseguimento delle finalità costituzionali sopra citate, alla luce della particolare disposizione del mercato locale, caratterizzato dalla suddetta unicità, può essere assicurato solo previo intervento dell'ente proprietario per la regolazione dell'utilizzo, nel rispetto della parità di accesso, non discriminazione, continuità, così come meglio definito alla lettera c) dell'art.2 del D.Lgs. n.201/2022<sup>2</sup>.

La natura di servizio pubblico degli impianti sportivi polifunzionali e la realizzazione degli obiettivi sottesi alla suddetta natura, fa sì che gran parte degli obblighi contrattuali gravanti sul concessionario siano da declinare in termini di obblighi verso l'utenza.

I suddetti obblighi gravanti sul concessionario sono strettamente collegati agli obiettivi delineati al punto A.2, e possono essere individuati come segue:

- a) offerta della pratica sportiva continua, senza interruzioni con le modalità e le tempistiche previste dalla carta dei servizi;
- b) fruizione differenziata e rispondente alla domanda dell'utenza, nei limiti delle dotazioni, della capacità e della conformità degli impianti sportivi;

---

<sup>2</sup> Art.2 lett.c): «servizi di interesse economico generale di livello locale» o «servizi pubblici locali di rilevanza economica»: i servizi erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato, che non sarebbero svolti senza un intervento pubblico o sarebbero svolti a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che sono previsti dalla legge o che gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale.

- c) applicazione delle tariffe per i servizi di base così come approvati dall'ente concedente;
- d) garanzia di accessibilità per gli utenti disabili;
- e) organizzazione di iniziative trasversali alle varie fasce della popolazione;
- f) salvaguardia dello svolgimento di attività sportiva giovanile mediante la riserva di spazi in fasce orarie concordate e con tariffe agevolate;
- g) salvaguardia dello svolgimento di attività sportiva mediante la riserva di spazi in fasce orarie concordate e con tariffe agevolate a favore delle associazioni locali e degli enti del terzo settore presenti nel territorio;
- h) salvaguardia dello svolgimento di attività sportiva mediante la riserva di spazi in fasce orarie concordate in forma gratuita per le scuole del territorio.

#### Compensazioni.

Il concetto di compensazione economica deriva, nel diritto comunitario, dall'articolo 106 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea<sup>3</sup> in base al quale la gestione del servizio deve in via generale essere soggetta alle regole del mercato, ma è prevista una deroga all'applicazione delle regole della concorrenza laddove il rispetto dei principi che la governano rischi di compromettere la missione affidata al gestore. L'applicazione operativa dell'enunciato normativo sfocia in due istituti: la concessione di diritti esclusivi o speciali e l'imposizione all'operatore di obblighi di servizio pubblico. Entrambi trovano il proprio presupposto nell'idea che le forze del mercato non siano in grado di far sì che il servizio sia garantito dal gestore in maniera tale da soddisfare tutte le fasce di utenza.

Il suddetto articolo 106 contiene un temperamento delle norme sulla concorrenza laddove consente l'intervento pubblico per l'adempimento degli obblighi connessi alla gestione dei servizi di interesse economico generale<sup>4</sup>.

La Comunicazione della Commissione 2012/C 8/03<sup>5</sup>, sulla base alla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea<sup>6</sup> ha disciplinato i casi in cui non si applica l'articolo 108 del TFUE stabilendo le seguenti quattro condizioni cumulative :

- a) l'impresa beneficiaria deve essere effettivamente incaricata dell'adempimento di obblighi di servizio pubblico e detti obblighi devono essere definiti in modo chiaro;
- b) i parametri sulla base dei quali viene calcolata la compensazione devono essere previamente definiti in modo obiettivo e trasparente;
- c) la compensazione non può eccedere l'importo necessario per coprire interamente o in parte i costi originati dall'adempimento degli obblighi di servizio pubblico, tenendo conto dei relativi introiti e di un margine di utile ragionevole;
- d) quando la scelta dell'impresa da incaricare dell'adempimento di obblighi di servizio pubblico non venga effettuata nell'ambito di una procedura di appalto pubblico che consenta di selezionare il candidato in grado di fornire tali servizi al costo minore per la collettività, il livello della necessaria compensazione deve essere determinato sulla base di un'analisi dei costi che un'impresa media, gestita in modo efficiente e adeguatamente dotata dei mezzi necessari, avrebbe dovuto sostenere.

In relazione alle condizioni sopra elencate si esplicano di seguito le ragioni della compensazione.

---

3 Articolo 106 (ex articolo 86 del TCE) 1. Gli Stati membri non emanano né mantengono, nei confronti delle imprese pubbliche e delle imprese cui riconoscono diritti speciali o esclusivi, alcuna misura contraria alle norme dei trattati, specialmente a quelle contemplate dagli articoli 18 e da 101 a 109 inclusi. 2. Le imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale o aventi carattere di monopolio fiscale sono sottoposte alle norme dei trattati, e in particolare alle regole di concorrenza, nei limiti in cui l'applicazione di tali norme non osti all'adempimento, in linea di diritto e di fatto, della specifica missione loro affidata. Lo sviluppo degli scambi non deve essere compromesso in misura contraria agli interessi dell'Unione. *omissis*

4 SIEG

5 Comunicazione della Commissione – Disciplina dell'Unione europea relativa agli aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico (2011) 2012/C 8/03

6 Sentenza nella causa C-280/00, Altmark Trans GmbH Regierungspraesidium e Magdeburg/Nahverkehrsgesellschaft Altmark GmbH (Altmark), Racc.2003, pag.I-7747, e sentenza della cause riunite da C-34/01 a C-38/01, Enirisorse SpA/Ministero delle Finanze, Racc.2003, pag.I-14243.

Quanto alla lettera a), la concessione della gestione degli impianti sportivi sarà improntata agli obiettivi ed indicatori elencati ai punti A.2 e B.2 della presente relazione, mediante stipula di idonea convenzione.

Quanto alla lettera b), di seguito si riassumono i parametri di calcolo della compensazione.

Si premette che ai fini del calcolo si è tenuto conto dei principi contenuti nella Comunicazione della Commissione 2012/C 89/03.

La disamina della compensazione parte necessariamente dall'analisi della gestione delle annualità precedenti, e dei relativi bilanci di gestione del precedente concessionario.

I bilanci 2020 e 2021, con attività limitata a causa dell'epidemia da COVID-19, sono stati presi in considerazione solo con riguardo al novero delle voci di spesa, verificando che non ne sono state aggiunte di nuove, salvo quelle per fare fronte agli adempimenti di sicurezza dovuti appunto all'epidemia.

I bilanci 2022 e 2023 tengono conto dei rincari delle utenze per il funzionamento degli impianti.

Per le motivazioni sopra riportate, l'indagine è stata effettuata sui bilanci 2022 e 2023.

Dalla lettura dei suddetti bilanci, pertanto, si evince che l'importo del contributo comunale concesso a garanzia dell'equilibrio economico di gestione per gli anni 2022 e 2023, si attesta su una percentuale inferiore al 20, con un importo pari a circa euro 41mila e tiene conto della differenza tra i proventi (al netto del contributo comunale) ed i costi (al netto degli ammortamenti per investimenti).

Il contributo a compensazione così quantificato, costituirà la base dell'offerta economica, che rappresenta uno dei componenti l'offerta economicamente più vantaggiosa, unitamente all'offerta tecnica.

La compensazione terrà conto inoltre dei seguenti parametri/criteri:

- in caso di impresa che svolga sia attività che rientrano nell'ambito dei SIEG, sia attività che ne esulano, dalla contabilità interna dovranno risultare distintamente i costi e le entrate derivanti dal SIEG e quelli degli altri servizi,

- quando l'impresa è incaricata di più SIEG (da autorità diverse o perché è diversa la natura del servizio), la contabilità interna dovrà permettere di verificare l'eventualità di una sovracompensazione a livello di ciascun SIEG.

Infine, la compensazione terrà conto anche del margine di utile conseguito nella gestione, nel limite del 8%. Al di sopra di tale margine il contributo verrà rideterminato con le modalità e nella misura che verranno stabilite nella concessione, in modo da evitare la sovracompensazione oltre i limiti sopra stabiliti.

In merito alla revisione del contratto di concessione, si applica l'art.192 del D.lgs.36/2023.

Quanto alla lettera c), l'art.177 commi 6 e 7 del D.lgs.36/2023, prevede che se l'operazione economica sottesa alla concessione non può da sola conseguire l'equilibrio economico – finanziario, è ammesso un intervento pubblico di sostegno. L'intervento è regolato dai limiti contenuti dalle decisioni Eurostat<sup>7</sup>.

Quanto alla lettera d), la selezione del gestore del servizio pubblico locale non a rete, può avvenire mediante bando ai sensi dell'art.71 del D.Lgs.36/2023 oppure mediante procedura negoziata senza pubblicazione di bando di gara, previa consultazione, ove esistenti, di almeno 10 operatori economici, individuati sulla base di un'indagine di mercato. Si propone che la selezione segua la procedura aperta.

## **SEZIONE C - MODALITÀ DI AFFIDAMENTO PRESCELTA.**

### **C.1 - Specificazione della modalità di affidamento prescelta.**

Il servizio in oggetto presenta i segni distintivi della concessione di servizi, essendo connotato dai seguenti caratteri<sup>8</sup>:

- rischio operativo legato alla gestione del servizio,
- rischio dal lato della domanda legato ai cicli del mercato inerente a queste attività,

---

<sup>7</sup> Decisione 2012/21/UE – applicazione dell'articolo 1065, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale

<sup>8</sup> Art.177 comma 1 del D.Lgs.36/2023.

- rischio dal lato dell'offerta connesso all'adempimento parziale e all'inadempimento dei servizi dedotti in contratto.

Inoltre non può essere annoverato tra i servizi d'interesse generale non economici.

Secondo la giurisprudenza comunitaria, la distinzione tra attività economiche e non economiche ha carattere dinamico ed evolutivo e spetta al giudice nazionale valutare circostanze e condizioni in cui il servizio viene prestato per definirne o meno la rilevanza economica.

In ragione di consolidata giurisprudenza<sup>9</sup>, è l'ente a qualificare il servizio se rilevante o meno economicamente e lo stesso, nella sua valutazione, dovrà tenere conto in via esemplificativa:

- della capacità di produrre utili gestionali,
- della presenza del connotato della redditività anche solo in via potenziale.

Le suddette valutazioni riguardano in particolare:

- la struttura del servizio,
- le modalità di espletamento,
- gli specifici connotati economico-organizzativi,
- la disciplina normativa,
- la natura del soggetto chiamato ad espletarlo.

Gli impianti sportivi oggetto della relazione presentano le caratteristiche testé enumerate:

- riguardo alla struttura, in primis, si precisa che l'impianto consta anche di un'area dedicata al fitness, una piscina (parzialmente riscaldata) con annesso bar, che garantisce un utilizzo ampio anche in presenza di temperature più miti, capaci entrambi di creare introiti;
- multidisciplinarietà (palazzetto, area fitness, campi da tennis, piscina, campo da beach volley, campo da basket);
- la scelta del soggetto gestore sarà aperta a tutti gli operatori economici.

Per tutte le ragioni sopra elencate, l'affidamento seguirà le regole dettate dal codice dei contratti, art.176 e seguenti.

## **C. 2 - Illustrazione della sussistenza dei requisiti europei e nazionali per la stessa e descrizione dei relativi adempimenti.**

L'oggetto della gestione e la modalità di affidamento prescelta, i cui caratteri essenziali sono elencati nel punto C.1 precedente, è conforme ai requisiti europei e nazionali e risponde alle seguenti norme :

- Direttiva 2014/23/UE;
- Codice dei contratti D.Lgs.36/2023;
- D.Lgs.201/2022;
- D.Lgs.38/2021.

L'iter procedimentale si sostanzia nei seguenti adempimenti :

- approvazione della convenzione regolante la gestione e le modalità di affidamento;
- approvazione dei documenti di gara ed indizione della stessa;
- aggiudicazione e stipula del contratto;
- avvio dell'esecuzione.

L'allegato I.3 del D.Lgs.36/2023, stabilisce quale tempistica per la conclusione del procedimento di affidamento, nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la seguente:

a) procedura aperta: nove mesi.

## **SEZIONE D -MOTIVAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DELLA SCELTA**

### **D.1 - Risultati attesi.**

---

<sup>9</sup> Ex multis: Cons.St. Sez. V, sentenza n.6529 del 10/09/1010, Cons.St. Sez.V, sentenza n.5097 del 27/08/2009.

L'affidamento della gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale ad operatore esterno, parte dalla considerazione che nell'organico del Comune di Modigliana non vi sono figure professionali munite delle competenze necessarie ad assicurare un adeguato servizio al pubblico, ed una quantità e qualità dell'offerta commisurata al potenziale degli impianti. Tale offerta potrà invece essere garantita mediante concessionario esterno munito delle dotazioni di personale, delle garanzie economiche e con la competenza professionale adeguata a consentire l'erogazione di un servizio pubblico soddisfacente.

La capacità di spesa del gestore esterno concessionario, non essendo vincolata alle regole ed ai vincoli di spesa del bilancio pubblico, potrà permettere di rispondere prontamente a tutti gli interventi di manutenzione degli impianti per consentire di disporre di strutture efficienti.

La rete di contatti con altri soggetti operanti nell'ambito sportivo potrà assicurare una adeguata risposta ai bisogni degli utenti e creare sinergie volte a mantenere un adeguato livello di qualità del servizio

L'adozione di una carta dei servizi potrà consentire di misurare il grado di efficienza ed efficacia della gestione portando ad adottare quegli accorgimenti necessari per migliorare la qualità del servizio, inoltre, potrà assicurare la disponibilità di personale qualificato.

Il concessionario, a fronte di un contributo di modesta entità, potrà provvedere a fornire un servizio continuativo alla cittadinanza.

## **D.2 - Comparazione con opzioni alternative.**

L'esame della precedente gestione, la conoscenza del mercato locale e delle sue potenzialità, l'organizzazione dell'ente proprietario ed il suo bilancio, infine, le considerazioni fin qui espresse, portano alla conclusione che l'affidamento mediante la concessione di servizi della gestione degli impianti sportivi rappresenti, nel momento attuale, la modalità più consona per garantire l'erogazione del servizio pubblico locale in oggetto. Ipotesi peraltro confermata anche riguardo alla gestione degli anni 2019 e 2020 con la crisi generata dal COVID e successivamente i rincari dei costi dell'energia, che, hanno messo in evidenza come la gestione in concessione, con allocazione del rischio dal lato sia della domanda che dell'offerta in capo al gestore, hanno avuto un impatto contenuto dal punto di vista economico sul bilancio dell'ente.

Non si ritiene percorribile la scelta dell'affidamento in house o tramite società mista, peraltro non esistenti e da creare ex novo, che comporterebbe ulteriori costi a carico del bilancio dell'ente e dispendio di risorse organizzative e di personale.

## **D.3 Esperienza della gestione precedente.**

La gestione pluriennale precedente, di prossima scadenza, ha consentito all'ente di assicurare con continuità l'offerta di servizi sportivi all'intera comunità di Modigliana ed ai cittadini dei comuni limitrofi.

Nel corso della concessione, inoltre, il gestore, a fronte della negoziazione di un allungamento della durata del contratto, ha cofinanziato un intervento strutturale di ampliamento dell'impianto, che ha portato alla costruzione dell'area fitness.

L'esperienza sin qui acquisita consente senz'altro di poter confermare quanto riportato nei paragrafi precedenti.

## **D.4 - Analisi e motivazioni della durata del contratto di servizio.**

La durata quinquennale proposta si rivela come ottimale per il conseguimento degli obiettivi posti nella sezione B.1: considerato che il primo anno si presenta sempre come periodo di avviamento che sconta eventuali aggiustamenti in corso d'opera, dal secondo anno in poi potranno invece dispiegarsi le iniziative di sviluppo dell'attività e consentire di cominciare a vedere i frutti della gestione.

Dal secondo anno in poi sarà quindi possibile anche per l'ente verificare in maniera puntuale la gestione e monitorare il gradimento ed il successo della stessa.

L'eventuale rinnovo per un altro quinquennio potrà essere accordato qualora il gestore proponga investimenti per migliorie delle strutture, impiegando proprie risorse economiche ed a proprio rischio, nell'ambito di un novero di lavori e di un budget complessivo quantificato dal concedente, che si potrebbe attestare attorno ai 40 mila euro, nei limiti della garanzia dell'equilibrio economico finanziario della gestione.

## **SEZIONE E – STRUMENTI PER LA VALUTAZIONE DI EFFICIENZA, EFFICACIA ED ECONOMICITÀ.**

### **E.1 - Piano economico-finanziario.**

Il piano economico finanziario verrà redatto seguendo le “Linee guida per la redazione del PEF dei servizi pubblici locali non a rete” emanate dal Ministero della Imprese e del Made in Italy, col Decreto Direttoriale del 31 agosto 2023.

Non trattandosi di servizio a rete non necessita di asseverazione.

### **E.2 – Monitoraggio.**

La convenzione conterrà le modalità e la periodicità dei monitoraggi, fermo restando un controllo almeno annuale.

La verifica degli adempimenti verrà realizzata sia nei riguardi del contratto di concessione e suoi allegati, sia della carta dei servizi.

Clausole di salvaguardia, penali e modifiche saranno contenute nel contratto di concessione.